

Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Parte N. 40

Sintesi: L'art. 2 della prima parte della tariffa allegata al t.u. 131/1986 precisa che sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma anche gli autoveicoli (regolati dall'art. 7); inoltre, prevede l'imposta fissa nei casi in cui il trasferimento dei beni avviene a favore dello stato ovvero di altri enti pubblici meritevoli di un particolare trattamento fiscale. Il terzo comma prevede anche una autonoma tassazione (con l'aliquota dell'1%) dei contratti di associazione in partecipazione, con apporto di beni diversi da immobili ed autoveicoli: se il contratto include l'apporto di questi ultimi beni, su di essi si applicano le aliquote di cui agli articoli 1 e 7 della parte prima della tariffa; se il contratto prevede anche apporto di lavoro per un valore distinto, si applica l'imposta fissa di cui all'art. 10 della tariffa. Se il valore di tale apporto non e' indicato distintamente da quello degli altri beni, sembra applicabile l'aliquota dell'1% sull'intero imponibile.

Testo:

L'articolo 2 e' stato, rispetto alla precedente formulazione dell'articolo 2 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 634 del 1972, ampiamente ristrutturato e modificato.

Lo stesso, infatti, suddiviso in due commi, dette disposizioni che, in parte, non erano previste dal decreto del 1972.

Se la prima norma del primo comma riproduce la previgente disposizione, specificando pero', per maggiore chiarezza, che non rientrano in essa oltre che i beni immobili ed i diritti reali immobiliari, anche gli autoveicoli, la cui tassazione e' regolata dal successivo articolo 7, con la seconda parte del suddetto articolo e' stata prevista l'imposta fissa nei casi in cui il trasferimento dei beni avviene a favore dello Stato ovvero di altri enti pubblici meritevoli di un particolare trattamento fiscale. Con tale norma e' stato uniformato il trattamento dei trasferimenti agli enti suddetti dei beni mobili a quello gia' previsto per i beni immobili, la cui tassazione in misura fissa era contemplata dall'articolo 1 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 634 del 1972.

La diversita' non solo non trovava giustificazioni sul piano giuridico, ma creava difficolta' pratiche e interpretative su quello tecnico amministrativo.

Sembra opportuno, poi, richiamare l'attenzione sul secondo comma dell'articolo in parola.

E' stata, invero, prevista una autonoma tassazione dei contratti di associazione in partecipazione, con apporto di beni diversi da immobili e da autoveicoli. Poiche', infatti, come si e' gia' fatto presente, la norma relativa alla base imponibile delle associazioni in partecipazione e' stata piu' correttamente collocata nell'articolo 43 del testo unico, e cioe' fra quelle concernenti i contratti di scambio in genere, e' stata conseguentemente prevista l'aliquota, sebbene in misura autonoma, per la tassazione dei contratti in parola nell'ambito dell'articolo 2 in argomento. Poiche' la norma indica quali apporti devono essere tassati ai sensi dell'articolo in parola, gli uffici dovranno percepire la imposta di cui agli articoli 1 e 7 della parte prima della tariffa qualora i contratti contemplino gli apporti previsti da questi ultimi articoli. Peraltro, poiche' il secondo comma stabilisce che l'aliquota dell'1% e' applicabile in presenza di "apporto di beni", se il contratto prevede anche apporto di lavoro per un valore distinto, su questo ultimo e' applicabile l'imposta fissa di cui all'articolo 10 della parte seconda della tariffa. Qualora, invece, il valore dell'apporto di beni e quello dello apporto di lavoro non fossero indicati distintamente, sarebbe applicabile l'aliquota dell'1% sull'intero imponibile a norma del primo comma dell'articolo 23 del testo unico.

Per completezza di trattazione si fa presente che ove i contratti della specie dovessero essere stipulati per corrispondenza gli stessi dovranno essere presentati per la registrazione entro 20 giorni dalla data della loro conclusione, non essendo tali ipotesi considerate dall'articolo 1 della parte seconda della tariffa che indica, fra gli atti da registrare in caso d'uso, espressamente quelli di cui al primo comma dell'articolo in trattazione.

